





PROTOCOLLO DI AZIONE DI

VIGILANZA COLLABORATIVA CON COORDINATORE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DEGLI EVENTI E DELLE INIZIATIVE PER LA CITTÀ DI MATERA, CAPITALE EUROPEA PER LA CULTURA 2019

PREMESSO CHE:

- L'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- L'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- L'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- Detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017;
- L'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara;
- L'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;

- Il richiamato art. 4 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
 - d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
- È inoltre previsto che anche al di fuori delle ipotesi sopra specificate, l'Autorità possa disporre l'accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali; infine, la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014.

CONSIDERATO CHE

- Con nota in ingresso ANAC prot. n. 123265 del 2.11.2017 il Dott. Salvatore Nastasi in qualità di Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, degli eventi e delle iniziative per la città di Matera, individuata quale Capitale Europea per la Cultura 2019, ha formulato richiesta di vigilanza collaborativa in relazione a n°4 interventi che rientrano nell'ambito del programma straordinario predisposto in occasione del programma Capitale Europea della cultura 2019 che ha visto la designazione della città di Matera, grande evento di carattere culturale, di portata europea;
- Il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali ha rappresentato che gli interventi proposti rientrano nell'ambito di azione della vigilanza collaborativa, trattandosi di affidamenti disposti nell'ambito di un programma straordinario di interventi in occasione di un grande evento di carattere culturale;
- L'Autorità ritiene sussistente il presupposto del particolare interesse ai sensi dell'art. 213, comma 3, lett. h) d.lgs. 50/2016 secondo quanto specificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Regolamento ANAC in materia di Vigilanza Collaborativa;
- Il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali ha rappresentato, altresì, che al fine della realizzazione degli interventi e in conformità con quanto previsto dall'art. 7 comma 1 bis D.L. 91/2017, convertito con legge 123/2017, è stato stipulato un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS MATERA) tra lo stesso Coordinatore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Basilicata, il Comune di Matera, INVITALIA S.p.A., quest'ultima, in particolare, individuata come soggetto attuatore degli interventi;
- Ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa si rende conseguentemente necessario che anche INVITALIA S.p.A. sia soggetto parte del presente Protocollo di Azione;

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

Il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, degli eventi e delle iniziative per la città di Matera, individuata quale Capitale Europea per la Cultura 2019, Dott. Salvatore Nastasi

Е

l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. nella persona del suo Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato *pro tempore* Domenico Arcuri

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

- 1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
- 2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017.
- 3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

- 1. L'attività che l'Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà incentrata su n° 2 affidamenti (progettazione e lavori, oppure progettazione e servizi e forniture) per ciascuno dei quattro interventi di seguito indicati:
- 1) Parco della storia dell'uomo Città dello spazio;
- 2) Parco della storia dell'Uomo Civiltà contadina;
- 3) Parco della storia dell'uomo Preistoria;
- 4) Parco della storia dell'Uomo Civiltà rupestre.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

- 1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:
- a) determina a contrarre;
- b) i seguenti atti della procedura di affidamento:
 - determina a contrarre o provvedimento equivalente;
 - bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;
 - schema di contratto/convenzione;
 - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - elenco dei partecipanti alla gara;
 - elenco dei nominativi dei subappaltatori;
 - elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
 - provvedimenti di esclusione;
 - provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - contratto o convenzione stipulata;
 - ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.

Formano altresì oggetto di vigilanza i verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, i quali vanno trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(attività di INVITALIA S.p.a.)

- 1. In conformità a quanto previsto nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS MATERA) sarà onere di INVITALIA S.p.A. sottoporre gli atti alla vigilanza dell'Autorità secondo il procedimento sopra indicato e, più in generale, in conformità alle previsioni contenute nel presente Protocollo di Azione e nel Regolamento ANAC in materia di vigilanza collaborativa.
- 2. Il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali in ogni caso responsabile quale controparte dell'Autorità nel rapporto di vigilanza collaborativa e per l'adozione degli atti.
- 3. A tal fine tutte le comunicazioni e gli invii all'Autorità sono effettuati congiuntamente da INVITALIA S.p.A. e il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali; le osservazioni rese dall'Autorità nell'espletamento dell'attività di vigilanza collaborativa saranno congiuntamente indirizzate al Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali e ad INVITALIA S.p.A.

Articolo 6

(Ulteriori forme di collaborazione)

- 1. È fatto obbligo per il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali di rendere una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti, nonché la pubblicazione integrale della motivazione medesima sul sito istituzionale e l'invio della stessa all'Autorità.
- 2. Il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali ed INVITALIA S.p.A. si impegnano ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
- "Il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014".

Resta ferma la facoltà del Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali ed INVITALIA S.p.A. di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

3. Il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali ed INVITALIA S.p.A. si impegnano a promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità con che contengano la clausola di cui al comma 4 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 17 Legge 190/2012.

- 4. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali invia all'Autorità un *report* dei casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi/nel bando per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
- 5. In ogni caso il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali si impegna a fornire all'Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 7

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

- 1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
 - I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione, da parte di INVITALIA S.p.A. congiuntamente al Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali;
 - II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
 - III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette ad INVITALIA S.p.A. ed al Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali,

In tale ipotesi, il INVITALIA S.p.A., d'accordo con il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali:

- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
- b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 9

(Verifica intermedia)

1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione l'Autorità e il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali procederanno ad una prima verifica dell'efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere all'aggiornamento o adeguamento dell'oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.

- 2. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione il Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali invia all'Autorità un *report* relativo al procedimento/ai procedimenti oggetto di vigilanza collaborativa specificando:
 - La data di pubblicazione degli atti oggetto di vigilanza collaborativa;
 - Lo stato del procedimento;
 - La presenza di eventuali contestazioni/riserve/contenzioso.

Il contenuto del suddetto *report* viene tenuto in considerazione ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1.

Articolo 10

(Richieste di accesso agli atti)

Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità
rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del
presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dal Coordinatore per
l'attuazione degli interventi infrastrutturali e da INVITALIA S.p.A. che si impegnano a
concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 11

(Prerogative del Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva del Coordinatore per l'attuazione degli interventi infrastrutturali e di INVITALIA S.p.A. quale centrale di committenza indicata, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, 28 aprile 2018

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Il Presidente di INVITALIA S.p.A.

Il Coordinatore per gli interventi infrastrutturali

Raffaele Cantone

Domenico Arcuri

Salvatore Nastasi